



Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Risorse Umane

Ufficio Carriere Personale, Gestione Orario di Lavoro, Anagrafe delle Prestazioni e Autorizzazioni Extra Impiego

D.R. n. 334

IL RETTORE

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” ed in particolare l’art. 24;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24 legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 418 del 06/12/2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 116 del 13/03/2015;

VISTO lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19/04/2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 02/02/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016;

RITENUTO di dover integrare il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, inserendo l’art. 11 Bis - Congedo per motivi di studio e/o ricerca;

DECRETA

Art. 1 - Al Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 116 del 13/03/2015 è inserito il seguente articolo:

Art. 11 Bis Congedo per motivi di studio e/o ricerca

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica, il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, che ha maturato l’effettivo periodo di prova, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno ovvero nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato (tipologia junior e senior).
2. Nel caso in cui, il congedo richiesto sia di durata superiore a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta dovrà essere valutata dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento e qualora comporti aggravio di spesa la richiesta dovrà essere sottoposta anche al Consiglio di Amministrazione.
3. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l’assolvimento dei compiti didattici affidati al Ricercatore a tempo determinato.
4. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio

./.

o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore.

5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare.
6. Al termine del congedo il Ricercatore è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Direttore del Dipartimento, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto.

Art. 2 - L'integrazione di cui all'art. 1 entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale. Il testo del Regolamento, come integrato dal presente decreto, viene allegato al medesimo provvedimento, costituendone parte integrante.

Bari, 06.03.2016.



IL RETTORE
Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO

Il Responsabile del Procedimento

Lucrezia Cocozza
tel. 080/5962528
lucrezia.cocozza@poliba.it

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Scarpetta
tel. 080/5962527
giovanni.scarpetta@poliba.it

Il Responsabile del Settore

Michele Dell'Olio
tel. 080/5962585
michele.delloio@poliba.it

Il Direttore Generale f.f.

prof.ssa Loredana Ficarelli
tel. 080/5962518
direzionegenerale@poliba.it



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA
LEGGE N.240/2010

Decreti di emanazione

D.R. n. 334 del 06/09/2016

Art. 1 Oggetto, finalità e natura del rapporto di lavoro

Il presente Regolamento - in armonia con i principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto della Direttiva n. 70/1999/CE e delle vigenti disposizioni nazionali - disciplina il reclutamento di soggetti, di seguito indicati come "ricercatori a tempo determinato", dotati di adeguata qualificazione scientifica ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, mediante la stipula di contratti di diritto privato di cui agli artt. 3 e 4, da assumersi al fine di svolgere attività di didattica, di didattica Integrativa e di servizio agli studenti nonché di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per rapporto di lavoro subordinato, un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
 - b) per proroga del contratto, il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;
 - c) per rinnovo del contratto, la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
 - d) per nuovo contratto, la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto o programma di ricerca;
 - e) per lettera di referenze, l'attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato, evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita ed ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;
 - f) per chiusura del progetto o del programma di ricerca, la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 3 Contratto "junior"

1. Sono definiti "contratti junior", a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva dell'attività sia di ricerca che di didattica. Tale valutazione viene effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del competente Ministero.
2. La richiesta di proroga è avanzata agli organi collegiali competenti dell'Ateneo dalla struttura che ha attivato il contratto, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all'art.6 per l'attivazione dei contratti.
3. Per i contratti junior è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto.
4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Il ricercatore con contratto junior all'interno delle attività di cui al comma 4 può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione.
6. Nel caso in cui il contratto junior sia finanziato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, la suddetta attività didattica può essere svolta soltanto se espressamente previsto nell'accordo con l'ente finanziatore.
7. I contratti junior possono essere stipulati dal medesimo soggetto anche In Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 14. In questo caso il contratto viene stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

Art. 4 Contratto "senior"

1. Sono definiti contratti "senior", a norma dell'art. 24 comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, i contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano già fruito dei contratti di cui all'art. 3 del presente Regolamento ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/89, di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri,

purché in possesso del titolo di dottore di ricerca.

2. Per i contratti senior è previsto esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
4. Il ricercatore con contratto senior, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 5 Fondi disponibili

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:
 - a) finanziamento a totale carico dell'Ateneo;
 - b) cofinanziamento da fondi dell'Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati;
 - c) finanziamento totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati non derivanti dal bilancio dell'Ateneo, previa stipula di apposite convenzioni:
 - di durata almeno pari a quella del contratto, per i ricercatori titolari di contratti junior;
 - di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari di contratti senior.
2. Le risorse esterne di cui alle lettere b) e c) del comma 1, devono essere espressamente destinate, nell'ambito del contratto di ricerca stipulato con i terzi finanziatori, al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e devono essere accreditate sul bilancio d'Ateneo, prima dell'emanazione del bando, ovvero garantite con fidejussione bancaria.

Art. 6 Attivazione della procedura per la richiesta di un posto di ricercatore a tempo determinato

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone il reclutamento di un ricercatore in un determinato settore concorsuale al Consiglio di Amministrazione che si esprime, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto della programmazione triennale ex art. 24, comma 1, legge n. 240/2010.
2. La proposta adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere i seguenti elementi:
 - a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'eventuale indicazione di uno o più specifici progetti o programmi di ricerca cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
 - c) la struttura di afferenza;
 - d) la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore, nonché le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);
 - f) il regime di impegno, a tempo pieno o definito, per i soli contratti di cui all'art. 3;
 - g) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all'art. 4 e per i contratti di cui all'art. 3, qualora prevista in base all'opzione espressa negli artt. 3, comma 5, e 4, comma 4;
 - h) il corrispettivo contrattuale;
 - i) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - k) l'eventuale lingua straniera richiesta, da scegliersi anche tra più possibilità.
3. Nel caso di contratti per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica frontale, in base all'opzione espressa negli artt. 3, comma 5, e 4, comma 4, la richiesta per il posto di un ricercatore a tempo determinato deve essere corredata del parere favorevole della struttura didattica interessata.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, legge 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi inaspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere in forma sintetica:
 - a) la tipologia del contratto, junior o senior;
 - b) per i soli contratti junior, il regime di impegno, a tempo pieno o definito;
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento, in base all'opzione espressa negli artt. 3, comma 5, e 4, comma 4;
 - f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - h) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
 - i) la decorrenza del contratto di lavoro;
 - j) il trattamento economico e previdenziale;
 - k) la sede prevalente di lavoro;
 - l) le modalità di selezione;
 - m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - n) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
 - o) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito del progetto o programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica {pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...};
 - p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
2. Il bando è pubblicato per almeno trenta giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.
3. Il bando è pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese:
 - a) in via obbligatoria, sul sito web di Ateneo, sul sito web del Ministero competente per l'Università e la Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea;
 - b) in via facoltativa, su uno o più quotidiani di rilevanza nazionale o internazionale.

Art. 8 Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. Alle selezioni per contratto senior possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo.
4. Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato in servizio presso le università italiane, qualora vincitore della selezione, deve optare, prima dell'assunzione, recedendo dal precedente rapporto di lavoro o comunque risolvendo lo stesso.

Art. 9 Modalità di selezione

1. La selezione avviene mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione è affidata alla Commissione di cui all'art. 10, nominata dal Rettore.
3. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della legge 240/2010, i criteri e parametri di valutazione sono individuati con

decreto del competente Ministero.

4. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero totale degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. Successivamente alla discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
6. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenze prodotte dal candidato.
7. Al termine della procedura, la Commissione individua il vincitore. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore.
8. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della discussione pubblica degli stessi.
9. Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine allachiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
10. In caso di rinuncia del vincitore, il Consiglio di Dipartimento formula con le modalità previste al comma 9, una nuova proposta di chiamata in base alla graduatoria di merito di cui al comma 8.
11. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.
12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del D.P.R. n. 487/1994.

Art. 10 Commissione giudicatrice

1. Per ciascuna procedura selettiva, su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene nominata, con decreto del Rettore, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui almeno due esterni all'Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore scientifico-disciplinare, ove espressamente indicato nel bando. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

I componenti della Commissione in ruolo presso Atenei italiani devono essere già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L. n. 240/2010 ovvero in possesso, alla data di individuazione da parte del Rettore, dei requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione a dette commissioni nell'ultima tornata disponibile, e devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza di appartenenti, allo stesso macrosettore concorsuale. La verifica è demandata al Rettore, il quale può utilizzare a tal scopo le informazioni disponibili nelle banche dati bibliografiche "Web of Science" e "Scopus" ovvero con autodichiarazioni rilasciate dai candidati commissari.

Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, L. n. 240/2010.

2. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova Commissione ovvero per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.
4. L'approvazione degli atti è formalizzata con provvedimento del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei medesimi, dopo che ne sia stata accertata la regolarità formale.
5. In caso di irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

Art. 11 Rapporto di lavoro

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi, e la valutazione dello stesso compete al Direttore di Dipartimento presso cui esso si svolge.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di

ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato e validato dal Responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è necessario l'utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo.

5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10, della legge 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
9. I ricercatori a tempo determinato con contratto junior possono variare il regime di impegno previsto nel bando all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
10. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Art. 11 Bis Congedo per motivi di studio e/o ricerca

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica, il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, che ha maturato l'effettivo periodo di prova, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno ovvero nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato (tipologia junior e senior).
2. Nel caso in cui, il congedo richiesto sia di durata superiore a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta dovrà essere valutata dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento e qualora comporti aggravio di spesa la richiesta dovrà essere sottoposta anche al Consiglio di Amministrazione.
3. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al Ricercatore a tempo determinato.
4. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore.
6. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare.
7. Al termine del congedo il Ricercatore è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Direttore del Dipartimento, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto.

Art. 12 Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto junior compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
3. Ai ricercatori con contratto senior compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno che può tuttavia essere elevato fino ad un massimo del 30%, previa specifica indicazione nel bando.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. I contratti oggetto del presente Regolamento sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Ateneo.
6. Ai ricercatori a tempo determinato, comunque, non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati ;
 - b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - c) con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da soggetti terzi.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
3. Non sono inoltre ammessi coloro che abbiano già stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24, legge 240/2010, presso il Politecnico di Bari o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui all'art. 22, comma 1, legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto bandito, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.
5. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento di afferenza, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.
6. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all'amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.
7. La titolarità dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso nella Pubblica Amministrazione.

Art. 14 Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 15 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa in materia di ricercatori universitari.
2. Nelle more della riorganizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 2, legge 240/2010, la proposta di attivazione dei contratti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento compete alle Facoltà.
3. Nelle more della riorganizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 2, legge 240/2010, l'approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento competono al Senato Accademico dietro parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione del personale dell'Ateneo.

